

CONVEGNO

II PROGETTO ALCOL E LAVORO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

tra promozione di sani stili di vita
e applicazione della normativa

ORIENTAMENTI REGIONALI CON UNO SGUARDO NAZIONALE

Dr.ssa Mara Bernardini

Regione Emilia-Romagna
Assessorato politiche per la salute
Servizio sanità pubblica

Bologna, 24 novembre 2011



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



CONVEGNO

II PROGETTO ALCOL E LAVORO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

tra promozione di sani stili di vita
e applicazione della normativa

presenterò:

- i primi orientamenti della Regione Emilia-Romagna in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell'alcol dipendenza – 28/01/2010
- alcuni punti di un documento elaborato dal gruppo tecnico nazionale del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro – ultima stesura 09/09/2011



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



**Orientamenti regionali per
Medici Competenti
In tema di prevenzione, diagnosi e cura
dell'alcol dipendenza**

Novembre 2009

A cura di:

Annovi Claudio	Azienda UsI di Modena – Servizio per le Dipendenze Patologiche
Bernardini Mara	Azienda UsI di Modena – Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL)
Galli Paolo	Azienda USL di Imola - SPSAL
Di Rico Renato	Azienda USL di Modena – SPSAL
Cella Maria Teresa	Azienda USL di Piacenza - SPSAL
Chiesa Elena	Azienda USL di Parma – SPSAL

Si ringrazia il Dr. Fulvio Fantozzi, medico delle dipendenze libero professionista di Reggio Emilia per la consulenza fornita e la revisione del testo relativamente ad alcuni aspetti di natura medico-alcologica.

GRUPPO DI LAVORO REGIONALE

Per i Servizi PSAL:

Bernardini Mara – AUSL di Modena - Coordinatore
Cella Maria Teresa – AUSL di Piacenza
Cigala Ferdinando e Chiesa Elena – AUSL di Parma
Guidi Loredana – AUSL di Reggio Emilia
Totire Vito – AUSL di Bologna
Galli Paolo – AUSL di Imola
Minisci Salvatore – AUSL di Ferrara
Geminiani Maria Antonietta – AUSL di Ravenna
Nicolini Anna Maria – AUSL di Cesena
Valentini Maria Giuseppina – AUSL di Forlì
Masier Vittorio – AUSL di Rimini

Per i Servizi per le Dipendenze Patologiche:

Annovi Claudio - AUSL di Modena – Coordinatore
Panelli Elio - AUSL di Piacenza
Rustichelli Paolo - AUSL di Parma
Dodi Angela - AUSL di Reggio Emilia
Masci Maria Grazia - AUSL di Bologna
Galli Lucia Cristina - AUSL di Imola
Ferraria Eleonora e Melloni Andrea - AUSL di Ferrara
Pintori Cecilia e Greco Giovanni - AUSL di Ravenna
Matassoni Marco - AUSL di Cesena
Lacchini Giulio - AUSL di Forlì
Staccioli Caterina - AUSL di Rimini

POLITICHE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

- **l'integrazione delle pratiche di prevenzione e sicurezza occupazionali con programmi di promozione della salute nei luoghi di lavoro incrementa l'efficacia della tutela della salute dei lavoratori nel suo complesso**
- **la promozione della salute nei luoghi di lavoro può essere definita come la combinazione degli sforzi congiunti realizzati da datori di lavoro, lavoratori, medici e altri operatori sanitari e società per migliorare la salute e il benessere della persone nei luoghi di lavoro**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



POLITICHE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO



La promozione della salute nei luoghi di lavoro è tipicamente focalizzata sui **comportamenti individuali** in grado di influenzare negativamente lo stato di salute quali **l'alcol** e il fumo di tabacco



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

Alcune prime indicazioni in attesa della pubblicazione dell'Accordo Stato Regioni, previsto all'art. 41, co. 4 bis del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per la rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento dell'alcol dipendenza



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL DATORE DI LAVORO

Affida compiti specifici e/o fornisce informazioni alle
varie figure della prevenzione presenti in azienda

RSPP

Preposti

RLS

Addetti al Primo Soccorso

Medico competente

.....



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE – IL RUOLO

va inteso oggi in modo ampio:

- **principalmente come supporto al datore di lavoro e a tutto il sistema destinato alla valutazione dei rischi e alla messa a punto della strategia preventiva più adeguata all'interno dell'azienda**
- **l'esplicito richiamo nel recente D. Lgs. 81/08 alla prevenzione e gestione delle problematiche alcol correlate esprime senza dubbio l'interesse del legislatore al coinvolgimento del medico competente nella prevenzione dei danni provocati da fattori di rischio non più e non solo di tipo tradizionale, ma anche legati a stili di vita pericolosi o scorretti**

PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE – IL RUOLO

Il contesto lavorativo rappresenta infatti un “set” particolarmente favorevole per realizzare iniziative che rispondano alla duplice finalità di:

- 1) migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e
- 2) promuovere l'adozione di corretti stili di vita, approfittando del duplice effetto dell'azione formativa sul lavoratore e sul cittadino

GUADAGNARE SALUTE

luoghi di lavoro quale ambiente particolarmente adeguato, data l'alta e stabile concentrazione di persone di varia identità socio demografica, per la realizzazione di azioni di prevenzione fondate sull'informazione, l'educazione e la tempestiva identificazione o autoidentificazione dei soggetti a rischio

PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE collabora con il datore di lavoro

- azioni collegate al rilascio del giudizio di idoneità
- valutazione dei rischi e predisposizione di misure per la tutela della salute e integrità psico-fisica dei lavoratori
- informazione - formazione - promozione della salute verso il gruppo e verso il singolo
- organizzazione del servizio di primo soccorso



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

VALUTAZIONE DEI RISCHI – D. Lgs. 81/2008

Art. 28, comma 1 (Oggetto della valutazione dei rischi)•

.....deve riguardare **tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,.....

All'esito della valutazione il datore di lavoro elabora un **documento** che deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

VALUTAZIONE DEI RISCHI – D. Lgs. 81/2008

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)•

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tenere conto **delle capacità e delle condizioni** degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza....
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle **norme vigenti**, nonché delle **disposizioni aziendali** in materia di sicurezza e di igiene del lavoro



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

VALUTAZIONE DEI RISCHI – D. Lgs. 81/2008

IL DATORE DI LAVORO tiene conto di un **“rischio aggiuntivo”**
e

definisce le mansioni a rischio - secondo la norma per le quali
vige il divieto di assunzione e somministrazione di alcolici



sulla base del contenuto dell'Atto di Intesa del 16/3/2006 **analizza**
le mansioni e le attività presenti



nel caso di corrispondenza **applica il divieto**



individua le mansioni non a rischio per i lavoratori con
problematiche alcol correlate



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL DATORE DI LAVORO

ELABORA UNA POLITICA AZIENDALE DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DEI PROBLEMI CORRELATI AL CONSUMO DI ALCOL concordata con gli RLS

- documento scritto, contenente il divieto e le regole di comportamento da portare a conoscenza dei lavoratori
- informazione e formazione
- garanzia del rispetto della privacy
- assistenza ai lavoratori con problemi
- dichiarazione delle sanzioni previste (dalla legge e dai regolamenti aziendali)•
- metodi di controllo sul divieto di assunzione di alcol e sul rispetto delle regole aziendali



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE

Promozione della salute **verso il gruppo**

- collabora a programmi di informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti
- partecipa alla redazione del “regolamento” e delle strategie aziendali di prevenzione
- partecipa alla organizzazione del servizio di primo soccorso



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE

Promozione della salute **verso il gruppo**
informazione e formazione

- **art. 25 del D. Lgs. 81/08** che annovera tra i compiti del medico competente la collaborazione **“all’attività di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza” e “alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute”**
- **art. 39 del medesimo decreto** che richiama il rispetto dei principi contenuti nel codice etico ICOH dove **“il mantenimento della promozione della salute e dell’attività lavorativa”** è indicato come uno dei tre principali obiettivi della medicina del lavoro

PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE

Promozione della salute **verso il gruppo**

Collaborazione a programmi di informazione/formazione dei lavoratori:

specifiche sezioni riguardanti il tema alcol e lavoro (devono partire dalla valutazione del rischio)•

- gli effetti dell'alcol sulla salute,
- il rapporto tra alcol, infortuni sul lavoro e malattie professionali
- il rapporto tra alcol e guida
- la normativa su alcol e lavoro
- le strategie ed i regolamenti aziendali per il fronteggiamento delle problematiche alcol correlate
- le indicazioni per eventuali percorsi terapeutici e di recupero del lavoratore con un bere a rischio

PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE

Promozione della salute **verso il gruppo**

Collaborazione a programmi di informazione/formazione dei dirigenti, preposti e RLS

con particolare riferimento al ruolo di queste figure nella gestione del singolo caso



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE

Promozione della salute **verso il gruppo**

Collaborazione con il datore di lavoro

per l'individuazione di strategie attive di prevenzione e di comunicazione del rischio (ad es. abolizione delle bevande alcoliche all'interno dell'azienda e esclusione delle stesse dalle convenzioni con le mense esterne, rinforzo del messaggio mediante poster o locandine, sistemi premiali nella scelta di bevande analcoliche al pasto, ecc.)•



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE

Promozione della salute **verso il gruppo**

Organizzazione del primo soccorso:

nella formazione del personale, nella strutturazione delle squadre, nel raccordo tra queste e il resto dell'azienda (ad es. il medico competente) tenere conto anche della necessità di dover gestire casi di uso incongruo di bevande alcoliche da parte del personale presente in azienda (sia dipendenti dell'azienda stessa che lavoratori a vario titolo presenti come somministrati, co.co.pro., dipendenti di ditte appaltatrici):

potrebbero essere proprio questi soggetti, se adeguatamente formati, i primi ad intervenire di fronte ad un caso "acuto"



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE

Sorveglianza sanitaria e Promozione della salute **verso il singolo**

Due funzioni:

- **quella valutativa tipica**, finalizzata alla tutela della salute del lavoratore e, nel caso dell'alcol, anche alla salvaguardia della sicurezza, incolumità e salute di terzi, siano essi lavoratori o pazienti/utenti, che culmina con l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- **quella di promozione individuale della salute in sede di visita medica**, che va dal "counselling" individuale in caso di comportamenti a rischio fino al ruolo di "facilitatore" per l'avvio a programmi terapeutici e riabilitativi nei casi di vero e proprio abuso o dipendenza

PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE Sorveglianza sanitaria

Il medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria e solamente nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, deve finalizzare le visite mediche preventive (c. 2 lett. a), periodica (c. 2 lett. b), di cambio mansione (c. 2 lett. d), le visite mediche preventive in fase preassuntiva (c. 2 lett. e-bis) e le visite mediche precedenti la ripresa del lavoro, dopo una assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi (c. 2 lett. e-ter) anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art. 41)

Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della alcol dipendenza (art. 41 bis)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE Sorveglianza sanitaria

Finalità della sorveglianza sanitaria

- Verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza
- Fare emergere quei casi selezionati che meritino di essere avviati alle strutture specialistiche (Servizi Alcolologici/Servizi Dipendenze Patologiche) per la eventuale formulazione della diagnosi di alcol dipendenza e recupero.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE Sorveglianza sanitaria

Si ritiene che:

- **i casi previsti dall'ordinamento** coincidano con **le lavorazioni incluse nell'all. 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 16 Marzo 2006** e
- **le condizioni** siano che la verifica dell'assenza di alcol dipendenza avvenga nei confronti dei lavoratori **già** sottoposti per altri motivi a sorveglianza sanitaria in occasione della visita medica preventiva, periodica, di cambio mansione, preventiva in fase preassuntiva e precedente la ripresa del lavoro dopo una assenza per motivi di salute superiori ai 60 giorni continuativi

PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE Sorveglianza sanitaria

La pura e semplice inclusione di una determinata condizione lavorativa nella lista dell'all. 1 **in assenza di rischi lavorativi che prevedano per legge l'attivazione della sorveglianza sanitaria**, non rappresenta di per sé una condizione sufficiente per sottoporre il lavoratore ad accertamenti preventivi e periodici, non essendo tale previsione contemplata dalla norma di riferimento (art. 15 della L. 125/01).

In questi casi, il Datore di lavoro potrà richiedere, se necessario, la verifica delle condizioni di alcol dipendenza alla commissione medico-legale dell'AUSL ai sensi dell'art. 5 L. 300/70.

PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE

Sorveglianza sanitaria: visita medica

Informazione, formazione e counselling individuale
specialmente in sede di visita preventiva
debbono essere proposti ed intesi come rinforzo a quanto già
proposto a livello collettivo

Riproporre elementi informativi:

- **sull'alcol e sui rischi che un uso non accorto di bevande alcoliche può comportare**
- **sui rischi aggiuntivi legati al connubio alcol-lavoro con particolare riferimento alla mansione specifica ed alle previsioni normative**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE abuso e alcol dipendenza

si tratta di problematiche conseguenti agli stili di vita personali e non a condizioni di rischio derivanti dalle attività lavorative svolte; non si tratta di valutare e prevenire un rischio lavorativo come tradizionalmente inteso, ma di impostare un'azione preventiva ed educativa complessa ed articolata, rivolta alla persona ed inserita nell'ambito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE
Sorveglianza sanitaria: visita medica

PREMESSO CHE

*gli esami emato-chimici anche i più sofisticati (ad es. la CDT)
“non sono particolarmente utili allo screening in quanto i valori
elevati hanno scarsa sensibilità ed identificano solo una piccola
proporzione di pazienti con consumo alcolico a rischio o
dannoso”*

(PHEPA, Primary Health Care European Project on Alcohol 2005).



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE
Sorveglianza sanitaria: visita medica

1° LIVELLO - ANAMNESI ALCOLOGICA INTEGRATA CON AUDIT C

**2° LIVELLO – ESAME OBIETTIVO MIRATO,
EVENTUALI ESAMI EMATOCHIMICI**

3° LIVELLO - INVIO AL CENTRO ALCOLOGICO



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE Sorveglianza sanitaria: visita medica

ANAMNESI ALCOLOGICA COMPRESO AUDIT C Anamnesi alcolica

deve essere orientata **prioritariamente al consumo di alcol** ma anche **più in generale a cogliere la presenza di comportamenti e stili di vita a rischio** i quali, insieme ad alcuni altri indicatori clinico-sociali (familiarità per alcolismo, dipendenza da sostanze diverse **dall'alcol, frequenti incidenti ,.....**) possono concorrere all'individuazione di categorie in cui maggiore è l'attesa di **soggetti che abusano**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

AUDIT C



individuazione precoce di consumo a rischio

1. Con quale frequenza consuma bevande alcoliche?

mai
(0 punti)

meno di 1 volta / 1 volta
al mese (1 punto)

2-4 volte al mese
(2 punti)

2-3 volte a settimana
(3 punti)

4 o più volte a settimana
(4 punti)

2. Quanti bicchieri standard di bevande alcoliche consuma in media al giorno?

1 o 2
(0 punti)

3 o 4
(1 punto)

5 o 6
(2 punti)

7 o 9
(3 punti)

10 o più
(4 punti)

3. Con quale frequenza le è capitato di bere sei o più bicchieri di bevande alcoliche in un'unica occasione?

mai
(0 punti)

meno di 1 volta / 1 volta
al mese (1 punto)

2-4 volte al mese
(2 punti)

2-3 volte a settimana
(3 punti)

4 o più volte a settimana
(4 punti)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



Regione Emilia Romagna



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

Se AUDIT C POSITIVO: INTERVENTO BREVE-colloquio motivazionale
Fornire Spiegazioni sui consumi
Fornire informazioni sui pericoli
Indurre il paziente ad individuare un obiettivo
Fornire consigli per ridurre la quantità
Incoraggiare i lavoratori

Anche se AUDIT C NEGATIVO: esame obiettivo mirato ed eventuale ricorso ad esami ematochimici solo nel caso di obiettività indicativa (AUDIT CLINICO)

In caso di positività: INVIO AL CENTRO ALCOLOGICO per una consulenza specialistica alcolologica - valutazione finalizzata ad una eventuale diagnosi di alcol dipendenza ed eventuale RIABILITAZIONE



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

INVIO AL CENTRO ALCOLOGICO

- non idoneità temporaneo (30 – 90 giorni) verso la mansione ad elevato rischio, con spostamento verso mansioni alternative che l'azienda individua con il supporto del medico competente stesso e del Servizio di Prevenzione e Protezione
- riammissione del lavoratore alla mansione senza limitazioni con avvio percorso terapeutico e stato di astinenza sufficientemente prolungato (negativizzazione CDT)•
- eventuale follow up più ravvicinato rispetto a periodicità sorveglianza sanitaria



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE GESTIONE DEL SINGOLO CASO

Il medico competente può effettuare una visita medica straordinaria:
su segnalazione del datore di lavoro
di fatti accaduti in azienda (es. alterazioni comportamentali)•
di evidenze oggettive (es. alito alcolico)•

**INQUADRABILI COME SITUAZIONI DI POTENZIALE PERICOLO PER
I LAVORATORI STESSI O PER I TERZI**

**inquadrando l'accertamento nella sorveglianza sanitaria già in essere
al fine di verificare l'idoneità alla mansione
(art. 18, comma c, del D. Lgs. 81/08)**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE GESTIONE DEL SINGOLO CASO

**Il medico competente può effettuare il controllo alcolimetrico:
su segnalazione del datore di lavoro
di fatti accaduti in azienda (es. alterazioni comportamentali)•
di evidenze oggettive (es. alito alcolico)•**

**INQUADRABILI COME SITUAZIONI DI POTENZIALE PERICOLO PER
I LAVORATORI STESSI O PER I TERZI**

**ed evidentemente riferite a condizioni di sospetta alcol dipendenza o
abuso alcolico protratto, se la lavorazione è compresa
nell'allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 16 Marzo 2006**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



PRIMI ORIENTAMENTI IN TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL DIPENDENZA

IL MEDICO COMPETENTE
importante distinguere e diagnosticare

INTOSSICAZIONE ALCOLICA ACUTA
test alcolimetrico (verifica ed analisi dello stato in corso)•
meglio non invasivo: etilometro

ABUSO ALCOLICO CRONICO/ALCOL DIPENDENZA
indici precoci di tipo comportamentale
anamnesi individuale – esame obiettivo
esami di laboratorio: gamma GT, MCV, GOT, GPT
Trigliceridi con colesterolo totale e frazione HDL, CDT



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Al presente documento e a quanto contenuto negli allegati hanno contribuito i seguenti operatori:

Raffaele Aloï Liguria

Roberto Baronti, Tiziana Fanucchi, Antonella Ciani Passeri, Valentino Patussi,
Giuseppe Petrioli, Stefania Riccucci Toscana

Beniamino Deidda Procuratore Generale Toscana

Mara Bernardini, Giuseppe Monterastelli Emilia Romagna

Alberto Chinaglia, Emilio Cipriani, Luciano Marchiori Veneto

Nicoletta Cornaggia, Marco Ferrario, Luciano Riboldi Lombardia

Giorgio Di Leone Puglia

Valentino Patussi Friuli Venezia Giulia

Roberto Zanelli Piemonte



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Legge 30.3.2001 n. 125

“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”

principi fondamentali:

- l'assunzione di bevande alcoliche durante l'attività lavorativa **incrementa** il rischio di infortuni sul lavoro o di provocare danni a terze persone;
- al fine di eliminare tale rischio **non si deve assumere o somministrare** bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, indicate nell'Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 16 marzo 2006;
- a fini di prevenzione, per verificare il rispetto di tale divieto è prevista l'effettuazione, da parte dei medici competenti, ovvero dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle Aziende USL di **controlli alcolimetrici** nei luoghi di lavoro,
- il lavoratore affetto da patologie alcolcorrelate, a prescindere dall'attività lavorativa svolta, ha diritto ad accedere a **programmi terapeutico-riabilitativi**, conservando il proprio posto di lavoro

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

In attesa della rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento dell'alcoldipendenza, essendo altresì decorso il termine previsto dalla norma, si è ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni procedurali di carattere interpretativo circa l'applicazione degli specifici aspetti del D. Lgs. 81/08 e dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, facendo riferimento anche all'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006.

Il consumo di alcol durante l'attività lavorativa è un aspetto particolare del complesso problema della sicurezza nei luoghi di lavoro, che deve naturalmente essere garantita in tutti i suoi aspetti già ben delineati dalla normativa vigente (es. obblighi di valutazione, di organizzazione e gestione della sicurezza, di messa a disposizione di strutture, macchine e impianti sicuri, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza e controllo, di coinvolgimento delle figure aziendali della prevenzione compresi i rappresentanti dei lavoratori).

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'assunzione di alcolici durante l'attività lavorativa, o poco prima di iniziarla, costituisce un rischio aggiuntivo, legato al comportamento del lavoratore, sanzionabile ai sensi del comma 3, art. 15 della L. 125/2001

Misure per prevenire il rischio:

- individuazione delle mansioni a rischio, integra il documento di valutazione dei rischi
- informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sullo specifico rischio
- divieto di somministrare o assumere bevande alcoliche negli ambienti e nelle attività di lavoro
- informazione dei lavoratori sul divieto di assumere alcolici prima di iniziare l'attività lavorativa a rischio, anche se al di fuori dell'orario di lavoro, in quanto gli effetti di tale assunzione possono comportare un rischio infortunistico aggiuntivo, e precisare che il riscontro di un'alcolemia positiva comporterà comunque un temporaneo allontanamento dalla mansione a rischio
- organizzazione dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto del divieto di assunzione o somministrazione di bevande alcoliche attraverso l'esecuzione di test alcolimetrici senza preavviso, in campioni predefiniti di lavoratori, selezionati in modo randomizzato, con documentazione dei risultati ottenuti

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

**Accertamenti inerenti il divieto di assunzione o somministrazione di
bevande alcoliche**

**Al fine della prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze
persone, il datore di lavoro deve garantire il controllo alcolimetrico,
attraverso il medico competente, dei lavoratori rientranti nell'elenco delle
attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi**

- **Controllo estemporaneo/senza preavviso**
- **Procedure predefinite, condivise con i RLS e preventivamente comunicate ai lavoratori**
- **Frequenza almeno annuale**
- **In situazioni di elevata numerosità su percentuale minima del 30% dei lavoratori - tutti i lavoratori almeno 1 volta nel triennio**
- **Scelta dei lavoratori secondo criteri di casualità**
- **Singoli risultati nelle cartelle sanitarie personali e risultati anonimi collettivi nella relazione sanitaria annuale**

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Accertamenti inerenti il divieto di assunzione o somministrazione di bevande alcoliche

Gli accertamenti hanno le finalità di

- promuovere e verificare il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche all'interno dell'azienda;**
- individuare i casi per i quali devono essere previsti opportuni interventi diagnostico/terapeutici e riabilitativi**

Il valore di alcolemia a cui fare riferimento è pari a zero



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA



DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Accertamenti inerenti il divieto di assunzione o somministrazione di bevande alcoliche

Quando, nell'ambito dello svolgimento della lavorazione a rischio, sussistano elementi che facciano pensare ad un possibile consumo di alcol in forma acuta la segnalazione di sospetto, in via cautelativa e riservata, viene fatta dal datore di lavoro o suo delegato al medico competente che provvederà a verificarne la fondatezza e, se del caso, ad effettuare il controllo alcolimetrico

Il medico competente informa il lavoratore sottoposto a controllo dei risultati degli accertamenti effettuati, del loro significato clinico e delle conseguenze che questo comporta relativamente alla sua attività lavorativa.

Qualora venga rilevata un'alcolemia positiva il lavoratore dovrà temporaneamente essere adibito, da parte del datore di lavoro o del dirigente, ad altra mansione non a rischio o, se ciò non fosse possibile, dovrà essere allontanato dal lavoro, al fine di evitare il rischio infortunistico conseguente alla sua condizione.

Per principio di precauzione lo stesso provvedimento verrà adottato in caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi all'accertamento, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento.

Per attività non ad elevato rischio invio ai collegi medici delle ASL art. 5 Legge 300

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sorveglianza sanitaria

Ad oggi, in carenza dell'accordo di cui all'art. 41, comma 4-bis del D.lgs. 81/08, non sono definite le condizioni e le modalità per l'accertamento dell'alcool dipendenza.

Il riscontro di condizioni di alcoldipendenza in funzione della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro è un atto clinico di esclusiva pertinenza del Medico Competente

Se l'accertamento è stato effettuato nell'ambito della sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/08 il medico competente esprime il giudizio di non idoneità temporanea allo svolgimento della lavorazione ad elevato rischio e lo trasmette al lavoratore.

Avverso il giudizio espresso dal medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente

Al lavoratore, in caso di diagnosi positiva per dipendenza, viene proposto un percorso riabilitativo presso il Servizio di Alcologia o il Servizio per le Dipendenze della ASL del territorio di residenza.

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Servizi specialistici delle ASL

La proposta di presa in carico del lavoratore da parte dei servizi specialistici di Alcologia/delle Dipendenze, previo assenso dello stesso, avviene in caso di

- esito positivi degli accertamenti;
- sospetto di alcolodipendenza;
- diagnosi clinica specialistica di alcolodipendenza comportante la necessità di accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione (ai sensi dell'art. 124 del DPR n. 309 del 9.10.1990 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Al termine del percorso specialistico di recupero il Medico Competente, verificato l'inserimento del lavoratore all'interno del percorso riabilitativo e acquisita la valutazione favorevole dello specialista alcolologo sul raggiungimento di uno stato di astinenza sufficientemente prolungato, comunica al lavoratore e al datore di lavoro/dirigente preposto la cessazione dei motivi che hanno richiesto l'allontanamento temporaneo dalla mansione a rischio del lavoratore, esprime il giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08 e prevede un follow-up della situazione clinica attraverso una maggiore frequenza della periodicità della visita medica per il lavoratore, modificando in tal senso il protocollo di sorveglianza san.

DOCUMENTO DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Obblighi dei lavoratori autonomi

La L. 125/01 non distingue la fattispecie “lavoratore autonomo” dal lavoratore dipendente. Anche il lavoratore autonomo quindi ha l’obbligo di non assumere alcolici se svolge le lavorazioni di cui all’accordo Stato-Regioni, e i medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali possono sottoporlo agli accertamenti alcolimetrici previsti all’art. 15 della L. 125/01, provvedendo, se del caso, alle sanzioni amministrative previste al comma 4 dell’articolo citato.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA





Vi ringrazio per l'attenzione!

Colgo l'occasione per ringraziare anche il gruppo di lavoro regionale citato all'inizio della presentazione che si è cimentato con impegno ed equilibrio in argomenti nuovi....ma con obiettivi che non si sono modificati nel tempo !!

... perché ciò accada sempre meno



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

